



Latina 25.10.2012

GUIDA

all'ATTIVITA' di MEDIATORE MARITTIMO

- aggiornata al 25 ottobre 2012 -

disciplinata dalla legge 12.03.1968, n. 478 e dal regolamento di esecuzione emanato con D.P.R. n. 66, del 04.01.1973, in attuazione dei decreti legislativi 26 marzo 2010, n. 59, e 6 agosto 2012, n. 147.

a cura Unità Albi e Ruoli - Registro delle Imprese



INDICE

- Definizione dell'attività di Mediatore Marittimo.	Pag. 4
- Avvertenze generali.	Pagg. 5 – 6 - 7
- Requisiti morali di idoneità.	Pag. 8
- Requisiti professionali di idoneità.	Pag. 9
- Esame per iscrizione mediatore marittimo.	Pag. 10
- Incompatibilità - Compatibilità.	Pag. 11
- Deposito Cauzionale.	Pagg. 12 e 13
- Fac-simile di fideiussione per cauzione.	Pag. 14

SOPPRESSIONE DEL RUOLO DEI MEDIATORI MARITTIMI. DECRETO 26.10.2011 recante NUOVE DISPOSIZIONI in materia di ISCRIZIONE, MODIFICA, CESSAZIONE.

COSA BISOGNA FARE:

Persone Fisiche iscritte nel soppresso Ruolo Interprovinciale (Sezione Ordinaria), che NON svolgono attività presso alcuna Impresa alla data del 12.05.2012, quindi:
(soggetti non iscritti nel Registro Imprese/R.E.A.).

Pag. 15

FASE A)

PERIODO E NORME TRANSITORIE

Imprese (Persona Fisica – Società) già iscritte sia nel soppresso Ruolo Interprovinciale (Sezione Ordinaria) che nel Registro delle Imprese/R.E.A. della Camera di Commercio, alla data del 12 maggio 2012 (in quanto esercenti l'attività).

Pag. 16

FASE B)

A REGIME

Imprese (Persone Fisiche - Società) iscritte e/o non iscritte nel soppresso Ruolo, che devono comunicare l'inizio attività.

- Impresa che esercita l'attività in più sedi o Unità Locali.	Pag. 17
- Presentazione della S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).	Pag. 17



- Allegati alla S.C.I.A.	Pag. 18
- Accertamento e certificazione dei requisiti.	Pag. 19
- Modifiche (inerenti attività, o soggetti “es.: nuova nomina”).	Pag. 20
Cessazione dell'attività' e Svincolo della Cauzione.	Pag. 21
- Persona Fisica che cessa attività all'interno di una impresa, quindi: deve chiedere iscrizione nell'apposita Sezione del R.E.A.	Pag. 22
- Persona Fisica iscritta nell'apposita Sezione del R.E.A. che deve iniziare attività, quindi: deve chiedere cancellazione da tale Sezione per inizio attività.	Pag. 22
- Verifica dinamica della permanenza dei requisiti (già nota come Revisione).	Pag. 23
- Provvedimenti Sanzionatori, e Articoli di legge relativi.	Pagg. 24 – 25 - 26
- Ricorsi.	Pag. 27
- Diritto di Stabilimento (Imprese Estere).	Pag. 28
- Libera Prestazione di Servizi (Imprese Estere).	Pag. 28
- Tessera personale di Riconoscimento.	Pag. 29
- Costi.	Pag. 30
- Comunica STARWEB.	Pag. 30
- Tabella dei Codici Attività.	Pag. 30
- Tabella dei Codici Documento.	Pag. 30
- Normativa.	Pagg. 31 – 32 – 33 - 34

DEFINIZIONE ATTIVITA' DI MEDIATORE MARITTIMO

(sono esclusi i soggetti di cui alla Sezione Speciale del Ruolo InterProvinciale, rimasta in vigore.)

La disciplina del mediatore marittimo (shipbroker) è dettata in via speciale dalla legge 12 marzo 1968 n. 478, e dal suo regolamento di esecuzione emanato con D.P.R. 4 gennaio 1973 n. 66.

Il mediatore marittimo esercita professionalmente la mediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi, e nei contratti di trasporto marittimo di cose (art. 1 legge n. 478/1968).

Fino al 7.5.2010, per l'esercizio di detta professione, era necessaria l'iscrizione (**n.d.r.** - a titolo personale, e non ammissibile per entrambe le Sezioni) nell'apposito **Ruolo Interprovinciale** (istituito e tenuto, ai sensi del decreto ministeriale 10.12.1968, dalla Camera di Commercio di Roma, competente per le province di Roma, Latina, Frosinone, Viterbo, Rieti e Terni), diviso in due sezioni:

- **Sezione Ordinaria**, per l'iscrizione degli esercenti la professione di mediatore marittimo non abilitati ad esercitare pubblici uffici;
- **Sezione Speciale**, per l'iscrizione degli esercenti la professione di mediatore marittimo abilitati anche ad esercitare i pubblici uffici.

Gli uffici pubblici riservati ai mediatori marittimi iscritti in tale Sezione comprendono l'incarico di presiedere alle pubbliche gare per i contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto di cose e ogni altro incarico previsto dal codice civile o da leggi speciali).

AVVERTENZE GENERALI

L'8 maggio 2010 è entrato in vigore il **D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59**, recante "Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", che ha recepito la Direttiva Servizi, finalizzata a liberalizzare, semplificare e regolamentare le modalità di iscrizione nel Registro delle Imprese e nel R.E.A.

Il decreto ha previsto, tra le altre cose, la **sola SOPPRESSIONE della SEZIONE ORDINARIA del RUOLO dei MEDIATORI MARITTIMI**, mentre non ha toccato la Sezione Speciale del Ruolo Interprovinciale, rimasta in vigore.

La nuova disciplina procedimentale per l'esercizio di tale attività è assoggettata alla Legge 30 luglio 2010 n. 122, art. 49, comma 4-bis, che ha riformulato l'art. 19 della Legge n. 241/90, ed ha introdotto, a partire dal 31 luglio 2010, per coloro che, in possesso dei requisiti necessari, vogliono esercitare l'attività di **mediatore marittimo**, l'obbligo di presentare la "Segnalazione Certificata di Inizio Attività" (*in sigla S.C.I.A.*) allegata alla modulistica del Registro Imprese.

La "**S.C.I.A.**" consente di iniziare subito l'attività come impresa in forza delle autocertificazioni dei requisiti previsti dalla legge di settore, e concede 60 giorni di tempo alla pubblica amministrazione per adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività.

Chi è in possesso dei requisiti di iscrizione nel **soppresso Ruolo - Sezione Ordinaria**, e vuole iniziare l'attività, deve utilizzare tale strumento.

La **data di inizio dell'attività denunciata deve obbligatoriamente corrispondere con la data di presentazione della S.C.I.A.**

In seguito, con **Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011, in vigore dal 12 maggio 2012** (*N.B.: Si consiglia di esaminare la relativa normativa corredata dalla nuova modulistica*), sono entrate in vigore le disposizioni di semplificazione contenute nel Decreto Legislativo n. 59 del 2010, conosciuto come "**decreto attuativo della Direttiva Servizi**", che riguardano il procedimento amministrativo di inizio dell'attività di **mediatore marittimo**.

Il Decreto:

- ha portata esclusivamente procedurale e non anche sostanziale, pertanto, tutte le norme regolatrici non risultano modificate, e soprattutto non eliminano l'obbligo del possesso dei requisiti professionali per l'avvio dell'attività;
- emanato in attuazione degli articoli nn. 75 e 80 del D. Lgs. n. 59/2010, disciplina le **modalità di iscrizione nel Registro delle Imprese e nel R.E.A.** dei soggetti che intendono iniziare la professione di **mediatore marittimo**; regola, altresì, le **modalità di passaggio** dei soggetti imprenditoriali e persone fisiche già iscritti nella soppressa Sezione Ordinaria del Ruolo Interprovinciale dei Mediatori Marittimi, che esercitano l'attività;



N.B.: il transito dei dati deve avvenire su espressa richiesta degli interessati.

- è accompagnato dalla **modulistica unica** a livello nazionale che, utilizzando il canale della Comunicazione Unica, consentirà i vari adempimenti richiesti dalla disciplina, ovvero:

1) MODELLO “MEDIATORI MARITTIMI” (da presentarsi come file XML – da individuare con il codice documento C36) – da inoltrare per la segnalazione dell’inizio dell’attività, la dichiarazione di possesso dei requisiti, la richiesta di iscrizione nell’apposita sezione del R.E.A., la comunicazione di eventuali modifiche, l’aggiornamento della posizione Registro Imprese/ R.E.A.

2) MODELLO “Intercalare REQUISITI” (da presentarsi come file XML - da individuare con il codice documento C37) - da inoltrare per l’indicazione dei requisiti posseduti dal titolare/legale rappresentante, dall’eventuale preposto, e da tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l’attività per conto dell’impresa.

N.B.:

La **modulistica** che le imprese (Persona Fisica – Società) sono tenute ad inviare all’ufficio Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente, **esclusivamente per via telematica**, devono essere predisposte tramite la procedura on-line **Comunica Starweb**.

In tale applicativo sono disponibili gli strumenti per la predisposizione delle pratiche introdotte dalla Direttiva Servizi, e devono essere allegati, a seconda dei casi, alla **modulistica informatica Registro Imprese/R.E.A. di cui alla circolare n. 3649/C del 18.01.2012**.

- **ha definitivamente soppresso il Ruolo Interprovinciale dei Mediatori Marittimi relativamente alla Sezione Ordinaria**, sostituito dal **Registro Imprese/R.E.A. della Camera di Commercio dove viene esercitata l’attività**, utilizzando l’apposita modulistica (S.C.I.A.) da inviare telematicamente insieme alla **Comunicazione Unica**.

Nel Decreto medesimo è stato, tra l’altro, inserito, un “**ALLEGATO C**” nel quale è riportato il **fac-simile della Tessera personale di riconoscimento**.

Il mediatore marittimo è tenuto all’osservanza delle disposizioni di cui agli articoli da 2214 a 2220 del codice civile relativi alle scritture contabili.

Ai sensi dell’art. 1760, terzo comma, del codice civile, il mediatore deve annotare su apposito libro gli estremi essenziali di ogni contratto stipulato con il suo intervento e rilasciare, a richiesta delle parti, copia da lui sottoscritta di ogni annotazione.

Nel libro predetto deve essere indicata la data, la specie, il tipo di formulario adottato, il nome degli altri eventuali mediatori intervenuti, il nome delle parti, il nome e le caratteristiche della nave e le eventuali clausole particolari di modifica o di aggiunta a quelle del formulario adottato.



Le citate scritture contabili relative ai mediatori marittimi defunti, interdetti o cancellati, o in ogni caso cessati dall'esercizio dell'attività, tranne che nell'ipotesi prevista nell'art. 15, lettera e) della legge n. 478/1968, che dispone: “*L'ufficio del Registro delle Imprese vigila che, in caso di cancellazione di un mediatore, i libri e i documenti, relativi ai contratti stipulati suo tramite negli ultimi dieci anni, siano depositati presso lo stesso, a meno che il Registro Imprese accerti che l'attività del mediatore cancellato viene continuata da altro mediatore iscritto, il quale abbia accettato di prenderli in custodia.*”, **devono essere depositate per la conservazione, ai sensi dell'art. 2220 del c.c., presso il Registro delle Imprese cui il mediatore è iscritto.**

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura **verifica il possesso dei requisiti da parte degli esercenti l'attività**, e iscrive i relativi dati nel Registro delle Imprese (se l'attività e' svolta in forma di impresa), oppure nel R.E.A. (Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative) previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando ad essi la relativa qualifica.

In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge di riferimento, o da atti amministrativi a contenuto generale, l'ufficio del Registro delle Imprese, nel termine di 60 gg., adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che il soggetto interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti, entro un termine fissato pari a 30 gg.

Ad ogni effetto di legge, i richiami al soppresso Ruolo contenuti nella legge 12.03.1968, n. 478, si intendono riferiti alle iscrizioni previste dall'art. 75 del D. Lgs. n. 59/2010, successivamente modificato dal D. Lgs. n. 147/2012, nel Registro delle Imprese o nel R.E.A.

Le competenze già attribuite alle Commissioni per la tenuta dell'ex Ruolo, sono svolte dagli uffici delle Camere di Commercio.

In ultimo, con l'art. 13 del Decreto Legislativo n. 147, del 6 agosto 2012, è stato modificato l'art. 75, del D. Lgs. n. 59, del 26.03.2010.



REQUISITI MORALI DI IDONEITÀ

Gli **aspiranti mediatori marittimi** (di cui alla **soppressa Sezione Ordinaria**) **non devono**:

- Aver subito condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, il patrimonio, l'esercizio abusivo della mediazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.
- Essere sottoposti alle misure di prevenzione antimafia, divenute definitive, a norma delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, 31 maggio 1965, n. 575, 13 settembre 1982, n. 646 (**requisito che deve possedere anche ogni membro dell'organo amministrativo**).

Il possesso dei requisiti morali verrà accertato d'ufficio dalla Camera di Commercio.

I succitati requisiti devono essere posseduti e dichiarati:

PER LE SOCIETA': da **tutti i legali rappresentanti della Società stessa**, da **tutti gli amministratori**, da **eventuali preposti**, e da **tutti coloro che svolgono a qualsiasi titolo l'attività di mediazione marittima per conto della società**.

La nomina del/i legale/i rappresentante/i, oppure del preposto, deve risultare da **atto formale**.

PER L'IMPRESA INDIVIDUALE: dal titolare; da eventuali preposti che svolgono a qualsiasi titolo l'attività di mediazione marittima per conto dell'impresa individuale.

IMPORTANTE:

- Con il decreto legislativo 30 dicembre 1999 n. 507, concernente la depenalizzazione dei reati minori, è stato depenalizzato il reato di emissione di assegni senza autorizzazione del trattario e di quelli senza provvista.
I reati previsti agli artt. 345, 350, 352, 465, 466, 498 e 692 del codice penale sono stati trasformati in illeciti amministrativi dagli artt. 38, 39, 40, 41, 42, 43, e 55 del decreto legislativo n. 507/99.
Ai sensi dell'art. 100 del medesimo decreto legislativo le nuove norme si applicano anche alle violazioni commesse in precedenza all'entrata in vigore della legge salvo che siano intervenuti sentenze o decreti irrevocabili.
- **Nelle ipotesi di provvedimenti definitivi è necessario ottenere la revoca della sentenza o del decreto da parte del Giudice dell'Esecuzione.**



REQUISITI PROFESSIONALI DI IDONEITÀ

Gli **aspiranti mediatori marittimi** (di cui alla **soppressa Sezione Ordinaria**) **devono**:

- Avere conseguito il diploma di scuola media inferiore.
(Parte riservata ai soli cittadini comunitari ed extracomunitari): se in possesso di titolo di studio conseguito all'Estero, o in un paese dell'Unione europea diverso dall'Italia o in paese terzo, è necessario ottenere l'emanazione di apposito Decreto di Riconoscimento da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (come indicato nel sito: www.sviluppoeconomico.gov.it – Per il cittadino – Titoli Professionali Esteri, dal quale è possibile scaricare tutte le informazioni necessarie nonché la modulistica). Tale riconoscimento, altresì, disciplinato ai sensi del D. Lgs. 9 novembre 2007 n. 206 di recepimento della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, è indispensabile per l'iscrizione nel Registro delle Imprese/R.E.A.).
- Avere superato l'esame orale di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 66/1973.
N.B.: aver superato il predetto esame non costituisce titolo all'esercizio della professione; a tal fine è necessario che l'interessato presenti la **S.C.I.A.** (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) **entro cinque anni** (validità massima) **a partire dalla data in cui è stata sostenuta la prova.**

Il possesso dei requisiti professionali verrà accertato d'ufficio dalla Camera di Commercio.

I succitati requisiti devono essere posseduti e dichiarati:

- **PER LE SOCIETÀ'**: da **tutti i legali rappresentanti della Società** stessa, da **tutti gli amministratori**, da **eventuali preposti**, e da **tutti coloro che svolgono a qualsiasi titolo l'attività di mediazione marittima per conto della società.**
La nomina del/i legale/i rappresentante/i, oppure del preposto, deve risultare da **atto formale.**
- **PER L'IMPRESA INDIVIDUALE**: dal titolare; da eventuali preposti che svolgono a qualsiasi titolo l'attività di mediazione marittima per conto dell'impresa individuale.

Costituisce, altresì, requisito professionale abilitante:

- l'**iscrizione** nell'**APPOSITA SEZIONE del R.E.A.** (soggetti che hanno cessato lo svolgimento dell'attività all'interno di un'impresa).
- L'**iscrizione** nella **Sezione Ordinaria del soppresso Ruolo Interprovinciale dei Mediatori Marittimi** costituisce requisito professionale permanentemente abilitante (**validità illimitata**) per l'inizio dell'attività di **mediazione marittima** (sono escluse le posizioni già cancellate).



ESAME PER ISCRIZIONE DI MEDIATORE MARITTIMO

L'**Esame** continua ad aver luogo presso la Camera di Commercio di Roma nella quale era stato istituito il Ruolo Interprovinciale – Sezione Ordinaria, ora soppressa.

La prova di esame ha luogo annualmente.

Il Bando di avviso viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

INCOMPATIBILITA' - COMPATIBILITA'



L'attività di mediazione marittima è **incompatibile** con qualunque impiego pubblico o privato retribuito, fatta eccezione per l'impiego presso imprese aventi per oggetto della loro attività la mediazione marittima nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose.

E', invece, **compatibile** con un impiego di dipendente pubblico in regime di tempo parziale non superiore al 50%.

DEPOSITO CAUZIONALE di EURO 258,23

Per svolgere l'attività di mediazione marittima è necessario provvedere ad effettuare un **deposito cauzionale** nella misura di € **258,23** a favore della Camera di Commercio cui l'impresa deve presentare la **S.C.I.A.**

La **cauzione**, prevista dall'art. 23 della legge n. 478/1968, è posta a garanzia delle obbligazioni nascenti dall'esercizio dell'attività.

Può essere prestata in denaro, o in titoli di Stato esenti da qualsiasi vincolo, intestati all'impresa o al portatore, o mediante polizza assicurativa, o fideiussione bancaria.

Qualora l'impresa opti per la **prestazione in denaro**, si riporta la procedura da seguire su Latina:

- Recarsi presso la Ragioneria Territoriale dello Stato, ex Ministero del Tesoro, Viale P. L. Nervi n. 270, e presentare la richiesta; quando la Ragioneria rilascerà la documentazione finale, la stessa deve essere consegnata alla Banca d'Italia, Piazza della Libertà, unitamente al contante).

L'attestazione dell'avvenuto deposito deve essere allegata alla pratica telematica di Comunicazione Unica inviata al Registro Imprese.

L'originale cartaceo deve essere consegnato all'ufficio Unità Albi e Ruoli - Registro delle Imprese/R.E.A.

PRECISAZIONI

Le polizze fideiussorie possono essere rilasciate solo dalle imprese di assicurazioni autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi della legge 10 giugno 82 n. 348, art.1, lett. c.

L'elenco è consultabile sul sito dell'ISVAP all'indirizzo www.isvap.it

Si riportano, al riguardo, gli articoli del D.P.R. 4 gennaio 1973, n. 66:

Art. 22

La cauzione di cui all'art. 23 della legge deve essere prestata in titoli di Stato esenti da qualsiasi vincolo ovvero mediante fideiussione bancaria.

Le cauzioni costituite mediante fideiussione bancaria sono conservate dalla Camera di Commercio competente. Le cauzioni in titoli sono depositate presso la Cassa depositi e prestiti secondo le disposizioni vigenti per le cauzioni nell'interesse dello Stato.

La cauzione resta vincolata fino a quando il mediatore rimane iscritto nel soppresso ruolo (ora al Registro Imprese/R.E.A.) e non può essere liberata se non siano adempiute le disposizioni stabilite dall'art. 25 del presente regolamento.

Art. 23

Se la cauzione è prestata in titoli di Stato, questi devono essere valutati al prezzo di mercato secondo il listino della borsa locale del giorno precedente il deposito.



Quando il prezzo di mercato dei titoli depositati sia diminuito del 5%, in confronto alla valutazione anzidetta, la cauzione deve essere reintegrata, a norma del terzo comma dell'articolo 22 del presente regolamento.

Gli interessi dei titoli depositati spettano al cauzionante, salvo che siano intimate opposizioni al pagamento.

Art. 24

La Giunta Camerale, d'ufficio o a richiesta di ogni interessato, accerta se la cauzione di un mediatore sia mancata o diminuita per il provvedimento previsto dall'art. 16 della legge.

Ai fini dell'accertamento, la Giunta avverte il mediatore con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il termine di 30 giorni, per la reintegrazione della cauzione, decorre da quando la deliberazione di accertamento è divenuta esecutiva.

Art. 25

La deliberazione della cauzione deve essere chiesta alla Camera di Commercio presso cui il mediatore trovasi iscritto.

La domanda è pubblicata nell'Albo camerale ed inserita, per estratto, nel Foglio degli annunci legali ed in almeno due altri giornali che saranno indicati dalla Camera di Commercio competente.

Trascorsi 30 giorni dalla data dell'ultima di tali pubblicazioni ed inserzioni senza che vi siano opposizioni, la Giunta camerale pronuncia la liberazione della cauzione.



FAC-SIMILE DI FIDEIUSSIONE PER CAUZIONE

Carta intestata della Banca
o della Compagnia di Assicurazione

Luogo e data, _____

Oggetto: Fideiussione n. _____
nell'interesse dell'Impresa _____
con sede o Unità Locale in _____ (LT)
in Via/P.zza _____ n. _____
Ente garantito: Camera di Commercio di Latina

Spett.le
CAMERA DI COMMERCIO I.A.A.
UNITA' ALBI E RUOLI – REGISTRO
DELLE IMPRESE
Via Umberto I° n. 80
04100 LATINA

Ai fini del soddisfacimento da parte dell'Impresa _____
con sede in _____, Via _____ n. _____
C.F. _____

con Unità Locale in _____, Via _____ n. _____

dell'obbligo di costituire la **cauzione** prevista prevista dall'art. 23 della legge n. 478/1968, con la presente
dichiariamo di costituirci fideiussori della predetta Impresa fino alla concorrenza di euro
_____ a garanzia di tutte le obbligazioni che la stessa potrà contrarre nell'espletamento
della sua attività di mediatore marittimo, con formale rinuncia, da parte nostra, al beneficio della preventiva
escussione di cui all'art.1944 C.C. ed a qualsiasi altra eccezione.

La presente fideiussione è valida per un anno e si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno qualora da
parte di questa Banca/Società Assicuratrice non venga data formale disdetta, con raccomandata A.R., almeno
sei mesi prima della scadenza. La Banca/Società Assicuratrice concede alla Camera di Commercio di
Genova un termine di 18 mesi più ulteriori 30 giorni dalla data di validità della presente garanzia per far
pervenire richieste di eventuale incameramento della cauzione conseguenti ad eventi che si siano verificati
nel periodo di validità della presente fideiussione e fino all'importo sopra indicato.

Banca / Società Assicuratrice
FIRMA



SOPPRESSIONE DEL RUOLO DEI MEDIATORI MARITTIMI

DECRETO 26.10.2011 recante NUOVE DISPOSIZIONI in materia di

ISCRIZIONE, MODIFICA, CESSAZIONE.

Si invita a:

- **prestare la massima attenzione a quanto segue, desunto dal decreto;**
- **consultare bene le normative presenti in Download allegati del sito camerale;**
- **compilare correttamente la modulistica.**

COSA BISOGNA FARE

PERSONE FISICHE ISCRITTE nel SOPPRESSO RUOLO INTERPROVINCIALE (Sezione Ordinaria) che NON SVOLGONO ATTIVITÀ presso alcuna Impresa alla data del 12 maggio 2012, quindi (soggetti non iscritti nel Registro Imprese/R.E.A.):

Non devono presentare modulistica fino a quando inizieranno l'attività.

N.B.: Si ricorda che l'iscrizione nella Sezione Ordinaria del soppresso Ruolo Interprovinciale dei Mediatori Marittimi costituisce requisito professionale permanentemente abilitante (**validità illimitata**) per l'inizio dell'attività di **mediazione marittima** (sono escluse le posizioni già cancellate).

FASE A)

PERIODO E NORME TRANSITORIE

IMPRESE (PERSONA FISICA – SOCIETA') GIA' ISCRITTE sia nel soppresso RUOLO INTERPROVINCIALE (Sezione Ordinaria) che nel REGISTRO DELLE IMPRESE/R.E.A. della Camera di Commercio, alla data del 12 maggio 2012 (in quanto esercenti l'attività), devono:

Entro il 12 maggio 2013, pena l'inibizione alla continuazione dell'attività mediante apposito Provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese, inoltrare all'ufficio del Registro delle Imprese/R.E.A. della Camera di Commercio in cui esercitano l'attività stessa apposita **istanza telematica di aggiornamento della posizione.**

N.B.: Aggiornamento della posizione significa trasferire i requisiti dal soppresso Ruolo al Registro delle Imprese/R.E.A., oppure, **confirmare allo stesso R.I./R.E.A. i dati a suo tempo (prima dell'entrata in vigore del D.M. 26.10.2011) comunicati.**

IMPORTANTE: Tenuto conto che il termine per gli adempimenti previsti dalla norma transitoria **è di un anno**, si suggerisce agli operatori e ai loro intermediari professionali di tenere conto di tale termine e di **non concentrare nei giorni vicini alla scadenza (12.05.2013)** le pratiche di aggiornamento.

Le Imprese **hanno l'obbligo di compilare la SEZIONE "AGGIORNAMENTO POSIZIONE RI/REA»** (*vedasi: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. "N", pagg. 62 e 63 - D.M. 26.10.2011*) del **MODELLO "MEDIATORI MARITTIMI"** (*vedasi: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. "N", pag. 61 - D.M. 26.10.2011*), per **ciascuna sede o unità locale dove viene svolta l'attività.**

L'ufficio del Registro delle Imprese destinatario della succitata comunicazione chiederà, alla Camera di Commercio presso il cui soppresso Ruolo Interprovinciale erano iscritti il titolare di impresa individuale, o tutti i legali rappresentanti di impresa societaria, o gli eventuali preposti, o tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l'attività per conto dell'impresa, il **trasferimento della posizione** corredato dell'intero fascicolo.

Detto trasferimento avviene entro quindici giorni dalla richiesta.

FASE B)

A REGIME

IMPRESE (PERSONE FISICHE - SOCIETÀ) ISCRITTE e/o NON ISCRITTE NEL SOPPRESSO RUOLO, CHE DEVONO COMUNICARE L'INIZIO ATTIVITÀ'.

N.B.: il soggetto non iscritto nel soppresso Ruolo deve aver preventivamente sostenuto l'esame previsto dalla normativa vigente.

Nel caso l'**IMPRESA ESERCITA L'ATTIVITÀ' IN PIU' SEDI O UNITA' LOCALI**, presenta una **S.C.I.A. per ciascuna di esse**, con le modalità e modulistiche sottoriportate.

Presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l'attività l'impresa **nomina almeno un soggetto**, che esercita l'attività di **mediazione marittima** per conto della stessa, in possesso dei requisiti morali e professionali idonei allo svolgimento dell'attività'.

Presentazione della S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)

Come disposto dall'art. 25, comma 3, del Decreto Legislativo n. 59/2010, l'**impresa di mediazione marittima** deve presentare all'ufficio del Registro delle Imprese/R.E.A. della Camera di Commercio della provincia ove esercita l'attività' (utilizzando la procedura della Comunicazione Unica) apposta **S.C.I.A. telematica** (secondo quanto previsto dall'art. 49, comma 4-bis, della L. n. 122/2010), corredata delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge, ed **anche dell'avvenuto deposito cauzionale di € 258,23.**

Qualora la **S.C.I.A.** sia presentata da Società, l'**oggetto sociale presente nell'atto costitutivo deve individuare l'attività** che la stessa intende svolgere (**mediazione marittima**).

La **S.C.I.A.** non è soggetta ad imposta di bollo.

La nomina del/i legale/i rappresentante/i, o del preposto, deve risultare da atto formale.

Il titolo in base al quale il soggetto opera per conto dell'impresa e che lega il soggetto alla stessa, deve essere specificato nel campo NOTE (vedasi: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. "N", pag. 64 - D.M. 26.10.2011) del MODELLO "MEDIATORI MARITTIMI" (vedasi: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. "N", pag. 61 - D.M. 26.10.2011) e nel campo NOTE del MODELLO INTERCALARE "REQUISITI" (vedasi: Allegato B, di cui all'art. 1, comma 1, lett. "N", pagg. 65 e 66 - D.M. 26.10.2011).

Compila la SEZIONE «S.C.I.A.» (vedasi: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. "N", pagg. 61 e 62 - D.M. 26.10.2011) **del MODELLO «MEDIATORI MARITTIMI»** (vedasi: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. "N", pag. 61 - D.M. 26.10.2011), sottoscritto digitalmente dal titolare dell'impresa individuale, o da un amministratore dell'impresa societaria.



Allega alla S.C.I.A.:

- **Attestazione del versamento della tassa di concessione governativa di € 168,00** effettuato su c/c postale n. 8003 intestato all'Agenda delle Entrate – Centro Operativo di Pescara, con l'indicazione della causale “S.C.I.A. Mediatori Marittimi di Latina” (**tranne che nell'ipotesi di trasferimento da altra provincia**);
- **Deposito cauzionale di € 258,23**
Documento attestante l'avvenuto deposito della cauzione.
N.B.: L'originale cartaceo del deposito cauzionale deve essere obbligatoriamente consegnato all'Unità Albi e Ruoli – Registro Imprese/R.E.A.
- (Punto rivolto a chi sottoscrive la dichiarazione di possesso di requisiti con firma autografa scansionata).
Documento di identità scansionato.
- **MODELLO "MEDIATORI MARITTIMI"** (*vedasi: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. "n", pag. 61 - D.M. 26.10.2011*) - **SEZIONE "REQUISITI"** (*vedasi: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. "n", pagg. 63 e 64 - D.M. 26.10.2011*)

Tale modello è fondamentale per dichiarare il possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attività.

Devono compilare la suddetta **SEZIONE** il titolare di impresa individuale - tutti i legali rappresentanti di impresa societaria - gli eventuali preposti - tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l'attività per conto dell'impresa.

- **IMPORTANTE: MODELLO INTERCALARE "REQUISITI"** (*vedasi: Allegato B, di cui all'art. 1, comma 1, lett. "N", pagg. 65 e 66 - D.M. 26.10.2011*).
I succitati soggetti **DEVONO**, anche, **COMPILARE, CIASCUNO**, tale modello.

N.B.: nel caso in cui il file dei **REQUISITI** contenga la dichiarazione degli interessati non firmata digitalmente (esempio procuratore, institore, dipendente), è necessario **allegare la S.C.I.A. con firma autografa del dichiarante e documento di identità, entrambi scansionati.**



ACCERTAMENTO E CERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

L'ufficio del Registro delle Imprese, ricevute le dichiarazioni di cui alle pagine 18 e 19 della presente Guida, provvede immediatamente ad assegnare la qualifica di **mediatore marittimo**, e avvia contestualmente la verifica prevista dall'art. 19, comma 3, della Legge n. 241/1990.

L' assegnazione della qualifica verrà certificata nelle notizie R.E.A. relative alla posizione dell'impresa.

Si ricorda che sono previste responsabilità penali nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e che, qualora si accerti la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, l'interessato decade dai benefici ottenuti e verrà segnalato alla Procura della Repubblica.



MODIFICHE

Le modifiche inerenti l'attività o i soggetti (titolare di impresa individuale, tutti i legali rappresentanti di impresa societaria, preposti e tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l'attività per conto dell'impresa), devono essere comunicate all'Ufficio del Registro delle Imprese della competente Camera di Commercio entro 30 giorni dall'evento.

L'impresa **compila** la modulistica Registro Imprese/R.E.A. unitamente alla **SEZIONE «MODIFICHE»** (vedasi: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. "N", pag. 62 - D.M. 26.10.2011) del **MODELLO «MEDIATORI MARITTIMI»** (vedasi: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. "N", pag. 61 - D.M. 26.10.2011), sottoscritto digitalmente dal titolare dell'impresa individuale o da un amministratore dell'impresa societaria.

SE TRATTASI DI NUOVA NOMINA, o DI DESIGNAZIONE DI UN NUOVO RAPPRESENTANTE LEGALE o PREPOSTO (a causa di dimissioni, morte, recesso dell'altro, ecc.), l'Impresa **DEVE COMPILARE:**

la modulistica Registro Imprese/R.E.A. unitamente alla **SEZIONE «MODIFICHE»** (vedasi: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. "N", pag. 62 - D.M. 26.10.2011) del **MODELLO «MEDIATORI MARITTIMI»** (vedasi: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. "N", pag. 61 - D.M. 26.10.2011), sottoscritto digitalmente dal titolare dell'impresa individuale o da un amministratore dell'impresa societaria, **e** alla **SEZIONE «REQUISITI»** (vedasi: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. "n", pagg. 63 e 64 - D.M. 26.10.2011).

Le modifiche inerenti l'attività o il personale ad essa adibito presentate dopo 30 giorni dal verificarsi dell'evento sono soggette a sanzione.

Le modifiche riguardanti l'avvio di ulteriori tipologie di attività rispetto a quelle già denunciate comportano anche la compilazione della **SEZIONE «S.C.I.A.»** (vedasi: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. "N", pagg. 61 e 62 - D.M. 26.10.2011) del **MODELLO «MEDIATORI MARITTIMI»** (vedasi: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. "N", pag. 61 - D.M. 26.10.2011), sottoscritto digitalmente dal titolare dell'impresa individuale, o da un amministratore dell'impresa societaria.



CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'
e
SVINCOLO/LIBERAZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE

L'Impresa, nello stesso momento in cui denuncia al Registro Imprese/R.E.A. la cessazione dell'attività, deve chiedere all'ufficio del Registro delle Imprese la **liberazione della cauzione** costituita ai fini dell'iscrizione.

Al riguardo, **compila** il riquadro "**SVINCOLO DELLA CAUZIONE**" (*vedasi: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. "N", pag. 62 - D.M. 26.10.2011*) presente nella **SEZIONE "MODIFICHE"** (*vedasi: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. "N", pag. 62 - D.M. 26.10.2011*) del **MODELLO "MEDIATORI MARITTIMI"** (*vedasi: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. "n", pag. 61 - D.M. 26.10.2011*).

Se trattasi di polizza assicurativa/bancaria l'interessato può chiedere contestualmente la cancellazione e lo svincolo della polizza.

Trascorsi 30 giorni dalla data della pubblicazione senza che vi siano state opposizioni, la Giunta, con apposita decisione, provvederà a deliberare la liberazione della fideiussione dando mandato all'ufficio preposto di provvedere alla restituzione all'Istituto di Credito od Assicurativo del documento fideiussorio annullato.

La **cessazione dell'attività** e la **liberazione della cauzione** sono **certificate nelle notizie R.E.A.** relative alla posizione dell'Impresa, a cura del Conservatore del Registro delle Imprese.



PERSONA FISICA che CESSA L'ATTIVITÀ all'INTERNO di una IMPRESA

(Richiesta di ISCRIZIONE nell'APPOSITA SEZIONE del R.E.A.)

La Persona Fisica (in possesso dei requisiti) **che cessa di svolgere l'attività all'interno di un'impresa DEVE CHIEDERE** (per poter mantenere i requisiti acquisiti in precedenza), **entro 90 giorni, a pena di decadenza**, di essere iscritta nella **APPOSITA SEZIONE del R.E.A.**

Al riguardo, **COMPILA** e presenta per via telematica la **SEZIONE «ISCRIZIONE NELL'APPOSITA SEZIONE (A REGIME)»** (vedasi: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. "N", pag. 63 - D.M. 26.10.2011) del **MODELLO «MEDIATORI MARITTIMI»** (vedasi: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. "n", pag. 61 - D.M. 26.10.2011). .

Tale richiesta comporta la cancellazione d'ufficio del soggetto dalla posizione R.E.A. Dell'impresa.

N.B.: Le posizioni iscritte nell'**APPOSITA SEZIONE del R.E.A.** sono soggette a verifica dinamica dei requisiti almeno una volta ogni **due anni** dalla data di iscrizione.

PERSONA FISICA ISCRITTA nell'APPOSITA SEZIONE del R.E.A.

(Richiesta di CANCELLAZIONE per inizio dell'attività)

Il **soggetto iscritto nell'APPOSITA SEZIONE del R.E.A.** richiede la cancellazione dalla medesima, in caso di svolgimento dell'attività'.

Compila la **SEZIONE «REQUISITI»** (vedasi: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. "n", pagg. 63 e 64 - D.M. 26.10.2011) del **MODELLO «MEDIATORI MARITTIMI»** (vedasi: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. "n", pag. 61 - D.M. 26.10.2011), ovvero il **MODELLO INTERCALARE «REQUISITI»** (vedasi: Allegato B, di cui all'art. 1, comma 1, lett. "N", pagg. 65 e 66 - D.M. 26.10.2011).



VERIFICA DINAMICA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI

(già nota come REVISIONE)

Il Registro delle Imprese **verifica**, almeno una volta **ogni due anni** dalla data di presentazione della **S.C.I.A.**, la permanenza dei requisiti che consentono all'impresa lo svolgimento dell'attività, nonché la permanenza dei requisiti di tutti coloro che esercitano l'attività per conto dell'impresa individuale o della società.

Il Conservatore del Registro delle Imprese, qualora verifica la sopravvenuta mancanza di un requisito di legge, avvia il procedimento di inibizione alla continuazione dell'attività e adotta il conseguente provvedimento, salvo l'avvio di procedimenti disciplinari o l'accertamento di violazioni amministrative.

Il provvedimento di inibizione allo svolgimento dell'attività è iscritto d'ufficio nel **R.E.A.** e determina l'annotazione nello stesso R.E.A. della cessazione dell'attività medesima.

Per quanto inerente le posizioni iscritte nell'**APPOSITA SEZIONE del R.E.A.**, anch'esse sono soggette a verifica dinamica dei requisiti almeno una volta ogni **due anni** dalla data di iscrizione.



PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

L'esercizio dell'attività di **mediatore marittimo** senza aver presentato la **S.C.I.A.** per la dichiarazione del possesso dei requisiti è punito ai sensi dell'art. 348 del codice penale (*Articolo 348. Abusivo esercizio di una professione - "Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da € 103,29 a € 516,46"*).

Le sanzioni disciplinari, di cui all'art. 18 della L. n. 478/1968, che a norma dell'articolo 75, comma 6, del D. Lgs. n. 59/2010, consistono in un provvedimento di ammonimento, censura, sospensione dall'esercizio della professione, o inibizione perpetua dell'attività, sono annotate ed iscritte per estratto nel **R.E.A.**

A detti provvedimenti accedono gli uffici del Registro delle Imprese nonché, nel rispetto delle procedure previste dal capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, gli altri soggetti interessati.

Si riportano gli articoli della legge n. 478/1986 relativi alla cancellazione e norme disciplinari:

Art. 16

La cancellazione dal soppresso ruolo è pronunciata dalla Giunta Camerale, sentito il parere della Commissione Consultiva (soppressa):

a) nei casi di incompatibilità;

b) trattasi di soppressione attuata ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 (vedasi, al riguardo le lettere a e b dell'art. 7, e al comma 1 dell'art. 8, rispettivamente presenti nella L. n. 478/1986);

c) quando la cauzione venga a mancare o sia diminuita o sottoposta ad atti esecutivi ed il mediatore non l'abbia reintegrata nel termine di 30 giorni;

d) quando l'iscritto rinuncia all'iscrizione.

Nei casi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) la cancellazione non può essere pronunciata, se non dopo che l'interessato sia stato sentito.

Il ricorso proposto dall'interessato ha effetto sospensivo, eccetto che nel caso di cui alla precedente lettera c). Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento penale o disciplinare.

Sino a quando la cauzione non sia stata reintegrata, il mediatore è sospeso di diritto dall'esercizio della professione.

Il mediatore che sia stato cancellato dal soppresso ruolo è nuovamente iscritto, purchè provi che è venuta a cessare la causa che ne aveva determinata la cancellazione.

Art. 17

Il mediatore marittimo che abbia subito una condanna per qualsiasi delitto non colposo o che si renda colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o, comunque, di fatti non conformi alla dignità ed al decoro professionale, è sottoposto a procedimento disciplinare.



La Giunta della Camera di Commercio nel cui soppresso ruolo l'incolpato è iscritto, inizia il procedimento disciplinare d'ufficio, oppure su richiesta della Commissione Consultiva (soppressa), o di qualsiasi interessato.

Il mediatore marittimo che abbia subito un procedimento penale per qualsiasi delitto non colposo è sottoposto a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, salvo il caso che sia intervenuta sentenza di proscioglimento perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non l'ha commesso.

In ogni caso, non può essere inflitta alcuna sanzione disciplinare senza che l'incolpato sia stato citato a comparire davanti alla giunta, con l'assegnazione di un termine non inferiore a 10 giorni per essere sentito nelle sue discolpe.

La Giunta Camerale, prima di emettere la sua pronuncia, deve chiedere il parere della Commissione Consultiva (soppressa).

Art. 18

Le sanzioni disciplinari sono:

- a) l'ammonimento, che consiste nel richiamare il colpevole per la mancanza commessa e nell'esortarlo a non ricadervi;*
- b) la censura, che è una dichiarazione formale di biasimo per la mancanza commessa;*
- c) la sospensione dall'esercizio della professione;*
- d) la radiazione dal ruolo (soppresso).*

Art. 19

La sospensione, di cui all'art. 18, lettera c), può essere pronunciata per mancanze gravi e per una durata non superiore a 12 mesi.

La sospensione è inoltre obbligatoria, oltre che nei casi previsti dal codice penale, nei seguenti casi:

- 1) sopravvenuta mancanza o riduzione della cauzione;*
- 2) emissione di un mandato od ordine di cattura;*
- 3) interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;*
- 4) ricovero in un manicomio giudiziario, fuori dei casi previsti dal successivo art. 20, comma secondo, n. 2;*
- 5) ricovero in una casa di cura o di custodia;*
- 6) applicazione di una delle tre misure di sicurezza non detentive previste dall'art. 215, comma terzo, nn. 1), 2), 3) del codice penale;*
- 7) applicazione provvisoria di una pena accessoria a norma dell'art. 140 del codice penale.*

In ogni altro caso di procedimento penale in corso contro un mediatore marittimo, la Giunta della Camera di Commercio ha facoltà di ordinare la sospensione cautelare del medesimo dall'esercizio professionale fino all'esito del procedimento.

La sospensione obbligatoria o cautelare non è soggetta al limite di durata stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 20

La radiazione, di cui all'art. 18, lettera d), può essere pronunciata solamente a carico di chi, con la propria condotta, abbia gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità della categoria.

La radiazione è obbligatoria nei seguenti casi:



- 1) interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, o interdizione dalla professione per uguale durata;*
- 2) ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati dall'art. 222, secondo comma, del codice penale;*
- 3) assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro;*
- 4) condanne per delitto contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, il patrimonio, per esercizio abusivo della mediazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.*

Art. 21

I provvedimenti di radiazione sono comunicati a tutte le Camere di Commercio della Repubblica.

Art. 22

I provvedimenti relativi alla iscrizione, reinscrizione e cancellazione dai ruoli (soppresso), nonché quelli relativi alle sanzioni disciplinari previste nell'art. 18, devono essere notificati entro 15 giorni all'interessato.

Contro tali provvedimenti è ammesso ricorso al Ministro dello Sviluppo Economico entro 30 giorni dalla data di comunicazione all'interessato.

Il ricorso ha effetto sospensivo.



RICORSI

Avverso i provvedimenti inibitori di avvio o di prosecuzione dell'attività di mediazione marittima, adottati ai sensi di quanto riportato nella pagina della presente “GUIDA” alla voce “**Provvedimenti sanzionatori**”, e degli **artt. 5** (*che dispone: “L'ufficio del Registro delle Imprese, ricevute le dichiarazioni di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. 26.10.2011, provvede immediatamente ad assegnare la qualifica di mediatore marittimo, avviando contestualmente la verifica prevista dall'art. 19, comma 3, della legge n. 241/1990”*) e **6** (*che dispone: “Il Registro delle Imprese verifica, almeno una volta **ogni due anni** dalla data di presentazione della **S.C.I.A.**, la permanenza dei requisiti che consentono all'impresa lo svolgimento dell'attività, nonché la permanenza dei requisiti di tutti coloro che esercitano l'attività per conto dell'impresa individuale o della società. Il Conservatore del Registro delle Imprese, che verifica la perdita di un requisito di legge, avvia il procedimento di inibizione alla continuazione dell'attività e adotta il conseguente provvedimento, salvo l'avvio di procedimenti disciplinari o l'accertamento di violazioni amministrative. Tale provvedimento è iscritto d'ufficio nel **R.E.A.** e determina l'annotazione della cessazione dell'attività nel Repertorio stesso. Anche le posizioni iscritte nell'**APPOSITA SEZIONE del R.E.A.** sono soggette a verifica dinamica dei requisiti almeno una volta ogni **due anni** dalla data di iscrizione.”*) **del D.M. 26.10.2011, e' ammesso ricorso gerarchico al Ministro dello Sviluppo Economico**, in base al combinato disposto dell'art. 75, comma 6, del D. Lgs. n. 59/2010 e dell'articolo 22 della legge n. 478/1968.

Sono inoltre esperibili gli ordinari ricorsi giurisdizionali presso il TAR competente per territorio e il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

DIRITTO DI STABILIMENTO (IMPRESE ESTERE)

Le imprese che hanno la sede in uno Stato membro dell'Unione Europea, e che sono abilitate a svolgere l'attività nel proprio Paese, e intendono aprire in Italia sedi secondarie o unità locali per svolgere la stessa attività, possono farlo iscrivendosi nel Registro delle Imprese e nel R.E.A., nel rispetto della disciplina comunitaria (diritto di stabilimento) prevista dagli artt. 9 e 12 del D. Lgs. n. 59/2010.

***Avvertenza**: se l'attività è svolta dal legale rappresentante dell'impresa vale questo principio; se invece tali imprese si avvalgono in Italia di soggetti che svolgono l'attività per conto dell'impresa, questi ultimi devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa italiana.

Per quanto riguarda il **requisito della cauzione**, si considera posseduto se l'impresa risulta coperta da garanzia equivalente o comparabile nello Stato membro in cui è già stabilito (leggasi art. 33 (**)) del D. Lgs n. 59/2010.

*(**) (Art. 33 Assicurazioni - 1. Ove previsto, l'obbligo di disporre di un'assicurazione di responsabilità professionale o altra garanzia non può essere imposto al prestatore che si stabilisce sul territorio se già coperto da una garanzia equivalente o essenzialmente comparabile, quanto a finalità e copertura fornita in termini di rischio o capitale assicurati o massimale della garanzia, nonché eventuali esclusioni dalla copertura, nello Stato membro in cui è già stabilito. Qualora l'equivalenza sia solo parziale, può essere richiesta una garanzia complementare per gli aspetti non inclusi. 2. Costituisce prova sufficiente dell'esistenza di tale assicurazione o garanzia un attestato rilasciato da istituti di credito e assicuratori stabiliti in un altro Stato membro.)*

LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI (IMPRESE ESTERE)

La prestazione temporanea e occasionale dell'attività e' consentita alle imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione Europea che sono abilitate, in base alle leggi del proprio Paese, a svolgere l'attività se non aventi alcuna sede nel territorio italiano (libera prestazione di servizi), nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo II del D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, di recepimento della direttiva 2005/36/CE, come previsto dall'articolo 20, comma 3, del D. Lgs. n. 59/2010.

In tal caso è necessario che l'impresa comunitaria, nei 30 giorni precedenti l'inizio dell'attività in Italia, presenti una dichiarazione di intenti al Ministero dello Sviluppo Economico.

Le disposizioni del presente decreto che prevedono l'obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese o nel R.E.A., non trovano applicazione nei confronti delle imprese esercenti l'attività oggetto del medesimo decreto, stabilite in altro Stato membro dell'Unione Europea e non aventi alcuna sede o unità locale sul territorio italiano.



TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO

L'ufficio del Registro delle Imprese rilascia a ciascun iscritto la **tessera personale di riconoscimento** (prevista dall'art. 26 del D.P.R. n. 66 del 4 gennaio 1973) con la qualifica di **mediatore marittimo**, munita di fotografia, conforme al **MODELLO** di cui all'**ALLEGATO «C»** del decreto (*vedasi: Allegato C, di cui all'art. 5, comma 3, pag. 67 - D.M. 26.10.2011*).

Il documento ha **validità due anni** dalla data di rilascio.

La condizione per il rilascio della stessa è l'attività di mediazione marittima denunciata al Registro delle Imprese.

In caso di cessazione dell'attività la tessera personale di riconoscimento deve essere restituita.

In caso di **smarrimento** della **tessera** personale di riconoscimento il mediatore deve presentare al Registro delle Imprese la copia della denuncia di smarrimento effettuata presso le autorità competenti.

N.B.: Il rilascio della tessera **è ancora sospeso** in attesa di definire le modalità di rilascio della stessa.



COSTI

Per i diritti di segreteria, aprire il Decreto dirigenziale interministeriale 17 luglio 2012 (aggiornamento diritti di segreteria) - Diritti di Segreteria TABELLA A” - In vigore dal 1° agosto 2012

COMUNICASTARWEB

Sul sito di **ComunicaStarweb**:
(http://starweb.infocamere.it/starweb/docPubblici/GUIDA_STARWEB.PDF) è disponibile una **Guida all'applicativo, Versione 1.39, aggiornata al 9 ottobre 2012.**

Si consiglia di controllare costantemente tale sito in quanto la Società InfoCamere apporta continui aggiornamenti alla Guida a ComunicaStarweb.

TABELLA DEI CODICI ATTIVITÀ:

CODICE	ATTIVITA'
ME	MEDIATORI MARITTIMI

TABELLA DEI CODICI DOCUMENTO:

CODICE	MODELLO
C36	MEDIATORI MARITTIMI
C37	REQUISITI MEDIATORI MARITTIMI



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- **Legge 12.03.1968, n. 478** (G.U. n. 108 del 29.04.1968) - Ordinamento della professione di mediatore marittimo. - *Aggiornata con le modificazioni o soppressioni.*
- **D.M. 10.12.1968** (G.U. n. 10 del 13.01.1969) - Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura presso le quali devono essere istituiti i ruoli dei mediatori marittimi.
- **D.P.R. 04.01.1973, n. 66** - Regolamento di esecuzione della Legge 12.03.1968, n. 478 sull'ordinamento di esecuzione della professione di mediatore marittimo. *Aggiornato con le modificazioni o soppressioni.*
- **Legge 07.08.1990, n. 241** "Nuove Norme in Materia di Procedimento Amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi". (G.U. n. 192 del 18.08.1990). - Testo coordinato ed aggiornato con le modifiche introdotte dalla Legge 11.02.2005 n. 15, dal D.L. 14.03.2005 n. 35, dalla L. 02.04.2007 n. 40, dalla L. 18.06.2009 n. 69, dal D.L. 31.05.2010 n. 78, dal D. Lgs. 02.07.2010 n. 104 e dal D. Lgs. 13.05.2011 n. 70, dal D. Lgs. n. 70/2011, dal D.L. n. 138/2011, dalla L. n. 180/2011 e dal D. Lgs. n. 195/2011 e da ultimo dal D.L. 09.02.2012 n. 5, convertito con Legge di conversione 04.04.2012 n. 35 "cd. Decreto Semplificativo".) - *Vigente al 01.07.2012.*
- **Legge 21.12.1999 n. 526, art. 16** su **Domicilio Professionale** (G.U. n. 13 del 18.01.2000).
- **Residenza o Domicilio Professionale** da Codice Civile.
- **Direttiva 12.12.2006 n. 2006/123/CE** – Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno (G.U. U.E. L. 376/36 del 27.12.2006).
- **Legge 02.04.2007, n. 40, art. 9** (G.U. n. 77 del 02.04.2007 – S.O. n. 91) - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31.01.2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese".
- **Decreto Legislativo 09.11.2007 n. 206** (G.U. n. 261 del 09.11.2007 – S.O. n. 228) - Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania. Entrata in vigore del provvedimento 24.11.2007 - *Vigente al 01.07.2012.*
- **Cittadini Comunitari ed Extra - Comunitari.** Titolo di Studio conseguito all'estero.
- **Parere Ministero Sviluppo Economico 29.11.2007, n. 10852** – Risposta a Quesito posto dalla CCIAA di Verona su riconoscimento professionale titoli acquisiti all'estero (per attività varie).



- **Circolare Ministeriale 15.02.2008 n. 3616/C** - Modalità di presentazione della Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa ai sensi dell' art. 9, del D.L. 7/2007, convertito dalla L. 40/2007.
- **Legge 06.08.2008, n. 133 "Impresa in un giorno"** (G.U. n. 195 del 21.08.2008 – S.O. n. 196) - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25.06.2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria".
- **Circolare Ministeriale 04.11.2008 n. 42276** – Applicabilità della procedura della Comunicazione Unica per la nascita dell'Impresa (art. 9 del D.L. n. 7 del 2007, convertito, con modifiche, con legge n. 40 del 2007) ai soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 581 del 1995. Richiesta parere.
- **D.P.C.M. 06.05.2009** (G.U. n. 152 del 03.07.2009) - Individuazione delle regole tecniche per le modalità di presentazione della Comunicazione Unica e per l'immediato trasferimento dei dati tra le Amministrazioni interessate, in attuazione dell'articolo 9, comma 7, del D.L. 31.01.2007, n. 7.
- Da **CCIAA Livorno**. Luglio 2009. Attività economiche e cittadini extracomunitari.
- **Unioncamere 30.09.2009 prot. n. 14594** – Avvio fase di sperimentazione della "Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa."
- Da **CCIAA Livorno**. Ottobre 2009. Accesso dei cittadini comunitari ed extracomunitari alle attività regolamentate.
- **Ministero Sviluppo Economico a Unioncamere Piemonte, Nota prot. n. 85801 dell'01.10.2009** – Quesiti in materia di Comunicazione Unica.
- **D.M. 19.11.2009** – Decreto di approvazione modello di Comunicazione Unica previsto dall'art. 9, comma 7, del D.L. n. 7 del 2007.
- **Decreto Legislativo 26.03.2010, n. 59** (G.U. n. 94 del 23.04.2010 – S.O. n. 75) - "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", **modificato** dal Decreto Legislativo 06.08.2012 , n. 147 (G.U. n. 202 del 30.08.2012 – S.O. n. 177) - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26.03.2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno. *Entrata in vigore del presente provvedimento 14.09.2012.*
- **Circolare Ministeriale esplicativa 06.05.2010 n. 3635 C** - Decreto Legislativo 26.03.2010, n. 59, di attuazione della Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno. Titolo II. Procedimenti di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico. (Solo la parte inerente i mediatori marittimi).



- **Circolare Ministeriale esplicativa 06.05.2010 n. 45166** - “D. Lgs 20.03.2010 n. 59, di attuazione della Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno. Titolo II. Procedimenti di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico.”
- **Legge 30.07.2010, n. 122, art. 49 commi 4bis e 4ter** (G.U. 176 del 30.07.2010 S.O. 174) - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31.05.2010 n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. *Entrata in vigore del provvedimento 31.07.2010 - Vigente al 01.07.2012*
- **Circolare Ministeriale 10.08.2010 n. 3637/C** - "Impatto sulle procedure di avvio di alcune attività regolamentate, della riformulazione dell'articolo 19 della Legge n. 241/1990 prevista dalla Legge 30.07.2010, n. 122 (“Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31.05.2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”). Applicazione del regime S.C.I.A. alle attività di intermediazione commerciale e di affari, agente e rappresentante di commercio, mediatore marittimo, spedizioniere.”
- **Circolare Ministeriale 27.11.2010 n. 3638/C** - “Attività di mediazione marittima: costituzione delle Commissioni esaminatrici previste dagli articoli 9 e 10 della Legge 12.03.1968, n. 478. Effetti recati dall'applicazione dell'articolo 18 del D. LGS. 26.03.2010, n. 59, recante attuazione della direttiva servizi.”
- **DECRETO 26.10.2011** (G.U. n. 10 del 13.01.2012) - Modalità di iscrizione nel Registro delle Imprese e nel R.E.A., dei soggetti esercitanti l'attività di mediatore marittimo disciplinata dalla legge 12.03.1968, n. 478 in attuazione degli articoli 75 e 80 del D. LGS. 26.03.2010, n. 59. *In vigore dal 12.05.2012*
- **DECRETO 26.10.2011 - Allegato A 1° foglio (di cui all'art. 1, comma 1, lett. N) - pag. 61 G.U.**
- **DECRETO 26.10.2011 - Allegato A 2° foglio (di cui all'art. 1, comma 1, lett. N) - pag. 62 G.U.**
- **DECRETO 26.10.2011 - Allegato A 3° foglio (di cui all'art. 1, comma 1, lett. N) - pag. 63 G.U.**
- **DECRETO 26.10.2011 - Allegato A 4° foglio (di cui all'art. 1, comma 1, lett. N) - pag. 64 G.U.**
- **DECRETO 26.10.2011 - Allegato B 1° foglio (di cui all'art. 1, comma 1, lett. N) - pag. 65 G.U.**
- **DECRETO 26.10.2011 - Allegato B 2° foglio (di cui all'art. 1, comma 1, lett. N) - pag. 66 G.U.**



- **DECRETO 26.10.2011 - Allegato C 1° foglio (di cui all'art. 5, comma 3) Tessera Iscrizione - pag. 67 G.U.**
- **Circolare Ministeriale 10.01.2012 n. 3648/C** - “Soppressione dei ruoli dei mediatori, mediatori marittimi, agenti e rappresentanti di commercio e dell'elenco autorizzato degli spedizionieri - Decreti attuativi dell'art. 80 del D. Lgs. n. 59/2010.”
- **Circolare Ministeriale 18.01.2012 n. 3649/C** - “Istruzioni per la compilazione della modulistica per l'iscrizione e il Registro delle Imprese e per la denuncia al Repertorio delle notizie Economiche Amministrative realizzata secondo le specifiche tecniche approvate del Ministero dello Sviluppo Economico del 29.11.2011.”
- **Decreto Dirigenziale Interministeriale 17.07.2012 (G.U. n. 177 del 31.07.2012)** - “Diritti di segreteria TABELLA A Registro Imprese.” - *In vigore dal 1° agosto 2012*
- **Decreto Legislativo 06.08.2012, n. 147** (G.U. n. 202 del 30.08.2012 – S.O. n. 177) - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno. *Entrata in vigore del provvedimento 14.09.2012*
- **Circolare Ministeriale esplicativa 12.09.2012, n. 3656/C** - Decreto legislativo 06.08.2012, n. 147 recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 26.03.2010, n. 59, recante attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. LATINA – UNITA' ALBI E RUOLI

Responsabile del Procedimento Unità Albi e Ruoli

Comito Anna Maria - Tel. 0773 672228 (e-mail: annamaria.comito@lt.camcom.it)

Ufficio Albi e Ruoli – Fax 0773 672282

Capomaccio Nicola - Tel. 0773 672229 (e-mail: nicola.capomaccio@lt.camcom.it)

Ruggieri Maria - Tel. 0773 672225 (e-mail: maria.ruggieri@lt.camcom.it)

Ricevimento al pubblico:

Dal lunedì al venerdì ore 8:30 - 12:00